

Cass. SU civ., sentenza 26 novembre 2020, n. 26984

Patto parasociale: le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice italiano anche se la società ha sede all'estero

Massima

Nelle controversie relative a patti parasociali, non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva che l'art. 22, punto 2, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, riserva al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società per le cause sulla validità, nullità o scioglimento della stessa o delle decisioni dei suoi organi; ciò in ragione della necessità di interpretare in senso restrittivo le regole che, fissando titoli giurisdizionali speciali o esclusivi, pongono deroghe al titolo generale di cui all'art. 2 del Regolamento medesimo - il quale radica la giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio - nonché in considerazione del rilievo che l'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude che essi possano incidere sulla "validità delle decisioni" degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a detti patti.

Commento

Dai fatti di causa emerge che il Sig. X ("Socio X") aveva costituito con altro soggetto la Società Alfa, con sede in Polonia e che, contestualmente, aveva stipulato con il Sig. Y ("Socio Y") due patti parasociali. Successivamente alla stipula di detti patti parasociali, il Socio Y aveva lamentato carenze nell'attività gestoria da parte del Socio X, derivanti dall'inadempimento – da parte del Socio X – di alcuni impegni assunti dallo stesso con i suddetti patti parasociali.

Il Socio Y conveniva il Socio X dinanzi al Tribunale di Roma per sentirne dichiarare la responsabilità da inadempimento del patto parasociale e ottenerne la condanna al risarcimento del danno che l'inadempimento aveva provocato.

Sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello avevano dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sul presupposto per cui le trattative sfociate poi nella stipulazione dei patti parasociali avevano avuto luogo in Polonia dove la società, oltre ad avere la propria sede legale, ha sempre operato. La Corte d'appello, in definitiva, aveva concluso che la giurisdizione non poteva che spettare al giudice polacco, in base al principio di prossimità del giudice alla controversia ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 5 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/01

Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riformato la decisione resa dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, riconoscendo la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del **generale criterio di collegamento del foro del domicilio del convenuto**.

Come precisato dalla Suprema Corte, a tale regola generale – espressamente affermata dal Regolamento CE del Consiglio n. 44/01, oggi sostituito dal Regolamento UE 1215/2012 – è possibile derogare solamente nei casi tassativi (come tali insuscettibili di interpretazione estensiva) in cui sussistano i presupposti per l'applicabilità di fori speciali o esclusivi.

Di tali casi tassativi rileva, in particolare, la previsione di foro esclusivo per le controversie sulla validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche e sulla validità delle decisioni dei rispettivi organi, che l'art. 22, punto 2 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/01 riserva allo Stato membro in cui la società ha la sua sede.

Di contro, la controversia relativa alla violazione di un patto parasociale, nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, non rientra tra le controversie inerenti alla validità delle decisioni degli organi sociali, per le quali si sarebbe potuta affermare, invece, la giurisdizione del giudice polacco.

La ratio dell'individuazione di quest'ultimo foro, come detto, si rinviene nella circostanza che *“i giudici della sede della società si trovano nella posizione migliore per conoscere delle controversie che vertano esclusivamente, se non essenzialmente, sulla validità di una o più decisioni degli organi della società”*. Tali esigenze non si rinvergono, invece, nelle ipotesi di violazione del patto parasociale, trattandosi di un **contratto che produce effetti meramente obbligatori circoscritti alla sfera giuridica dei soci contraenti**, incapace, di per sé, di interferire direttamente con le decisioni della società.

In definitiva, la Cassazione precisa che il criterio di collegamento generale del foro del convenuto deve trovare applicazione anche laddove le violazioni siano state commesse da quest'ultimo nella sua qualità, oltre che di socio, di amministratore unico della società, in quanto tale azione di responsabilità *“non coinvolge il patto costitutivo della società o atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, né comunque è proposta contro la società medesima, ma riguarda soltanto i rapporti tra i due soci, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale, ancorché ricollegata a comportamenti assertivamente implicanti abuso della posizione di socio o di amministratore”*.